

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COMUNE DI BOFFALORA D'ADDA**Classe V - Aumento 50%**

COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI	da 1 a 10 gg	da 11 a 15 gg	da 16 a 20 gg	da 21 a 25 gg	da 26 a 30 gg	da 31 a 35 gg
Tariffa (a foglio) MANIFESTI 70 X 100	2,33	3,03	3,74	4,44	5,15	5,85
Tariffa MANIFESTI 100 X 140	4,65	6,06	7,47	8,88	10,29	11,70
Tariffa MANIFESTI 140 X 200	9,30	12,12	14,94	17,76	20,58	23,40

COMMISSIONI SUPERIORI A 50 FOGLI	da 1 a 10 gg	da 11 a 15 gg	da 16 a 20 gg	da 21 a 25 gg	da 26 a 30 gg	da 31 a 35 gg
Tariffa (a foglio) MANIFESTI 70 X 100	1,55	2,02	2,49	2,96	3,43	3,90
Tariffa MANIFESTI 100 X 140	3,10	4,04	4,98	5,92	6,86	7,80
Tariffa MANIFESTI 140 X 200	6,20	8,08	9,96	11,84	13,72	15,60

Per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%

RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art.20 del D.Lgs. n.507/93.

ESENZIONE DEL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni le fattispecie di cui all'art.21 del D.Lgs. n. 507/93.

DIRITTI DI URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se si tratta di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82.

Art. 20 - Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 21 - Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, egionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.